



Il Ministro della cultura

Modifiche al decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’art. 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, e in particolare l’articolo 6, comma 1, che prevede che “Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, e, in particolare, l’articolo 7;

VISTO l’articolo 7, comma 5, della citata legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale con decreto del Ministro della cultura, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, sono stabilite le modalità applicative dell’articolo 7 “Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale”;

VISTO l’articolo 65, comma 5, lettera 0a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha aggiunto al sopra citato articolo 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016 il seguente periodo: “Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresì stabiliti: a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione; b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica; c) le modalità con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all’articolo 27, lettere da a) a e), può svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all’accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti; d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonché i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, rep. 344, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’art. 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;



Il Ministro della cultura

RITENUTO necessario adeguare il sopra citato decreto ministeriale 31 luglio 2017 alle modifiche apportate all'articolo 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016 dall'articolo 65, comma 5, lettera 0a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, reso nella seduta del 28 marzo 2022;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto ministeriale 31 luglio 2017)

1. Al decreto ministeriale 31 luglio 2017, rep. 344, recante “*Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all'art. 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche*”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la parola “*nonché*” è soppressa e, dopo le parole “*Cineteche pubbliche*”, sono inserite le seguenti: “*e le iniziative di diffusione della cultura cinematografica e di valorizzazione del patrimonio cinematografico della Cineteca nazionale*”;

b) all'articolo 2, comma 2:

1) alla lettera a), le parole “*dei beni e delle attività culturali e del turismo*” sono sostituite dalle seguenti: “*della cultura*”;

2) alla lettera b), dopo le parole “*DG Cinema*” sono inserite le seguenti: “*e audiovisivo*”, dopo le parole “*generale Cinema*” sono inserite le seguenti: “*e audiovisivo*” e le parole “*dei beni e delle attività culturali e del turismo*” sono sostituite dalle seguenti: “*della cultura*”;

3) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

“*f-bis) «opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione»:*

1) *le opere depositate da più di dieci anni presso la Cineteca nazionale;*

2) *le opere depositate da più di cinque anni presso la Cineteca nazionale che hanno ricevuto contributi, finanziamenti o altri benefici statali comunque denominati, ivi incluse le agevolazioni fiscali;*

3) *le opere depositate in qualunque momento presso la Cineteca nazionale che siano state diffuse per la prima volta al pubblico da più di dieci anni;*

4) *le opere depositate in qualunque momento presso la Cineteca nazionale che siano oggetto di un intervento di restauro da parte della Cineteca stessa o finanziato dal Ministero della cultura, ivi incluse operazioni di digitalizzazione integrale, di rinnovo della tecnologia e di conversione o riversamento su nuovi supporti che ne garantiscano la qualità della visione e la conservazione;*

f-ter) «opere fuori commercio»: le opere di cui all'articolo 102-undecies della legge n. 633 del 1941. Le opere fuori commercio mantengono tale qualifica anche a seguito delle iniziative previste dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della legge n. 220 del 2016 o di singole utilizzazioni o messe a disposizione del pubblico che non configurino uno sfruttamento commerciale dell'opera né determinino la disponibilità dell'opera stessa sui canali commerciali abituali;”;



Il Ministro della cultura

4) dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente: “g-bis) «sala»: uno spazio adibito a pubblico spettacolo cinematografico avente le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere l) o m), della legge n. 220 del 2016.”;

c) all’articolo 3:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole “dell’ottenimento del nulla osta per la proiezione in pubblico, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “della comunicazione dell’esito del procedimento di verifica della classificazione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203,”;

2) al comma 4, le parole “generale Cinema” sono sostituite dalle seguenti: “della Direzione generale Cinema e audiovisivo”;

d) all’articolo 8, comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole “Direzione generale Cinema”, sono inserite le seguenti: “e audiovisivo”;

2) al secondo periodo, le parole “generale Cinema” sono sostituite dalle seguenti: “della Direzione generale Cinema e audiovisivo”;

e) dopo il Capo III, è aggiunto, in fine, il seguente:

“CAPO III-BIS

INIZIATIVE DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO DELLA CINETECA NAZIONALE

Articolo 8-bis

(Proiezioni in sala di opere depositate da almeno tre anni)

1. Ai fini del sostegno e della promozione della cultura cinematografica e della fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di cui all’articolo 27, comma 1, lettere da a) a e), della legge n. 220 del 2016, la Cineteca nazionale organizza, senza scopo di lucro, iniziative di proiezione in sala delle opere di cui all’articolo 2, comma 2, lettere f-bis) e f-ter), e delle opere depositate da almeno tre anni, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, lettera c), della stessa legge n. 220 del 2016.

2. Gli eventuali ricavi derivanti dalla vendita di biglietti per le iniziative di cui al comma 1 sono prioritariamente destinati alla copertura dei costi sostenuti dalla Cineteca nazionale per il restauro, la conservazione e la digitalizzazione delle opere oggetto dell’iniziativa, nonché dei costi sostenuti per l’organizzazione dell’iniziativa stessa. Eventuali ricavi eccedenti sono destinati, in misura pari al 70 per cento, ai titolari dei diritti di sfruttamento dell’opera interessata e, per il restante 30 per cento, alla Cineteca nazionale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. In mancanza di aventi diritto, i ricavi residui sono interamente destinati alle attività istituzionali della Cineteca nazionale.

Articolo 8-ter

(Scambi di opere e raccolte congiunte con cineteche estere e con la Rete nazionale delle Cineteche)

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, lettera b), della legge n. 220 del 2016, al fine di promuovere la diffusione della cultura cinematografica, la Cineteca nazionale realizza, senza scopo di lucro,



Il Ministro della cultura

iniziative di scambio temporaneo o prestito di opere di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f-bis) e f-ter), con cineteche nazionali di altri Stati dell'Unione europea o extra europei e con le cineteche che aderiscono alla rete nazionale delle cineteche pubbliche.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Cineteca nazionale può partecipare alla realizzazione di raccolte congiunte che includano opere di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f-bis) e f-ter), con cineteche nazionali di altri Stati dell'Unione europea o extra europei e con le cineteche che aderiscono alla rete nazionale delle cineteche pubbliche.

3. Gli eventuali ricavi derivanti dalle iniziative di cui al presente articolo sono ripartiti secondo quanto previsto dall'articolo 8-bis, comma 2.

Articolo 8-quater (Iniziative didattiche di e-learning)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge n. 220 del 2016, le opere di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f-bis) e f-ter), del presente decreto possono essere messe a disposizione su piattaforme telematiche di apprendimento, anche mediante la realizzazione di un portale di e-learning a ciò destinato, nell'ambito di percorsi didattici e moduli formativi.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rivolte agli studenti delle scuole nazionali e internazionali di cinema, ivi incluso il Centro Sperimentale di Cinematografia, agli studenti delle scuole secondarie e agli studenti universitari, nonché alla formazione dei docenti degli istituti di cui al presente comma.

3. Le iniziative di e-learning e il relativo portale, realizzabile anche in forma di applicazione mobile, devono garantire il controllo e l'identificazione degli accessi, l'inibizione di attività di copia, registrazione, memorizzazione, trasferimento su altro supporto o download dell'opera, la disabilitazione automatica della ripetizione dell'accesso e ogni ulteriore opportuna misura di sicurezza per l'inibizione di accessi non consentiti.

4. Gli eventuali ricavi derivanti dalle iniziative di cui al presente articolo sono ripartiti secondo quanto previsto dall'articolo 8-bis, comma 2.”.

Art. 2 (Modalità di pubblicazione)

1. A seguito dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo, il presente decreto e il testo coordinato del decreto ministeriale 31 luglio 2017, rep. 344, come modificato dal presente decreto, sono pubblicati sui siti web istituzionali del Ministero della cultura e della DG Cinema e audiovisivo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo

Roma, 30 maggio 2022

IL MINISTRO